



Allegato 5

**ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE,
COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE**

**Direzione Generale
Servizio Lavoro**

**AVVISO PUBBLICO PER LA CANDIDATURA AI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI
RICOLLOCAZIONE IN SARDEGNA - “CRiS”**

CONVENZIONE

**tra Regione Autonoma della Sardegna e _____
sulle Modalità di attuazione delle attività previste dal Contratto di Ricollocazione in Sardegna
(CRiS)**

CUP : E76G15000480007

Via XXVIII Febbraio, 1 - 09131 Cagliari
tel +39 070 606 5700 fax +39 070 606 5555
email: lav.lavoro@regione.sardegna.it lavoro@pec.regione.sardegna.it

<http://www.regione.sardegna.it>

**AVVISO PUBBLICO PER LA CANDIDATURA AI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI
RICOLLOCAZIONE IN SARDEGNA - “CRiS”**



L'anno _____ (_____) addi - del mese
di _____ con la presente convenzione, da valere a tutti gli effetti di legge

TRA

La Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, d'ora in poi denominata "Regione", rappresentata dal Direttore del Servizio Lavoro Dott. _____ e domiciliato per la carica in Via XXVIII Febbraio, 1 – 09131 Cagliari;

E

_____ (di seguito denominato Organismo) - con sede legale in _____ CAP. _____ P.I.V.A./C.F. _____, rappresentata dal Legale Rappresentante _____;

PREMESSO CHE

- **Legge n. 236 del 19 luglio 1993** e s.m.i. in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" con la quale all'articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- **Legge n. 196 del 24 giugno 1997** "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- **Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276** "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modifiche ed integrazioni
- **Decreto legislativo n. 167 del 14 settembre 2011** "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247" e successive modifiche ed integrazioni;
- **Legge n. 92 del 28 giugno 2012** "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".
- **Decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013**, approvato con legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, concernente "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti";
- **Legge n. 147, art. 1, comma 215 del 27 dicembre 2013** istitutivo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Fondo per le politiche attive del lavoro al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali, anche in regime di deroga, e dei lavoratori in stato di disoccupazione.
- **Decreto legge 20 marzo 2014, n. 34** "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
- **Legge n. 183/2014**, Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, l'art. 1 c. 4

- lett. p, integrazione tra politiche attive e passive del lavoro anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione.
- **Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22** “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e in particolare l’articolo 17.
- **D.lgs. n. 150/14**, disposizioni per il riordino della normative in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’Art.1, comma 3 della L. 183/14.

- **Regolamento (UE) n. 1304/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- **Regolamento (UE, EURATOM) N. 1311/2013** del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- **Regolamento (UE) n. 1303/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- **Regolamento n. 1011/2014** della Commissione europea del 22 settembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazione tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- **Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014** della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- **Deliberazioni della giunta regionale della Sardegna n. 48/15 del 11/12/12**, Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 “Norme in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all’impiego”. Approvazione definitiva della “Disciplina per l’Accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna” – Istituzione Elenco regionale dei soggetti accreditati per l’erogazione di servizi per il lavoro.
- **Deliberazioni della giunta regionale della Sardegna n. 43/25 del 28/10/14 e n. 50/9 del 16/12/14** per l’approvazione del finanziamento del Programma Flexicurity “politiche attive per i lavoratori in uscita dagli ammortizzatori sociali”.
- **Deliberazione della giunta regionale della Sardegna n. 7/17 del 17.02.2015** “Contratto di Ricollocazione in Sardegna, CRiS” finanziato con risorse del PO FSE 2014/2020 e con risorse del FPA (Fondo Politiche Attive).
- **D.G.R. n. 31/2 del 17.6.2015** Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle Persone". Priorità Lavoro;
- **D.G.R. n. 47/4 del 29.09.2015** “Prima programmazione del POR FSE 2014/2020 nell’ambito della programmazione unitaria”;



- **D.D. n 218/2015** con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali assegna alla Regione Sardegna la somma complessiva di euro 3.932.705,89 per agevolare il reinserimento lavorativo dei soggetti fruitori di ammortizzatori sociali attraverso l'attuazione del "Contratto di Ricollocazione in Sardegna, CRiS";
- **Decreto dell'Assessore alla Programmazione e Bilancio Credito** e Assetto del Territorio Prot. n. 13947 Rep. n. 387 del 01.10.2015, che prevede l'iscrizione della somma, complessiva di euro 3.932.705,89 di provenienza F.P.A. Fondo per le Politiche Attive del Ministero, nel capitolo di entrata n. EC 231.144, U.P.B. E231.017 e nel capitolo di spesa n. SC 02.0737, U.P.B. S 02.03.001;
- **Decreto dell'Assessore alla Programmazione e Bilancio Credito** e Assetto del Territorio Prot. n. 15782 Rep. n. 406 del 15.10.2015, relativo alle variazioni di bilancio regionale 2015 PO FSE 2014-2020, Asse I Occupazione, Azione 8.6.1 per la quale è iscritta la somma complessiva di euro 2.800.000,00 nella U.P.B. S02.03.011 C.d.r. 00.10.01.02;
- Decreto assessore profiling e voucher
- DETERMINA approvazione Avviso, Linee Guida e semplificazione costi.
- Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 16968/95 del 9 luglio 2015, con il quale all'Ing. Rodolfo Contù sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Lavoro presso la Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del servizio

L'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, con la pubblicazione del presente Avviso intende individuare gli organismi per l'erogazione dei servizi previsti dal contratto di ricollocazione in Sardegna (CRiS), al fine di fornire agli utenti che aderiscono al Programma le opportunità e il supporto necessari per promuovere e realizzare il loro inserimento lavorativo, secondo le tipologie contrattuali illustrate nel presente Avviso.

I servizi offerti nel Contratto di Ricollocazione (CRiS) si pongono l'obiettivo di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro attraverso il matching tra le opportunità occupazionali individuate dall'operatore ed i profili dei destinatari.

Le azioni previste dal progetto termineranno, salvo proroghe da parte del Ministero, **il mese di dicembre 2017.**

Art. 2 – Destinatari del servizio

In fase di prima applicazione, sono legittimati a stipulare il Contratto di Ricollocazione (CRiS) e a beneficiare dei servizi previsti, gli utenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere stati nell'anno 2014 beneficiari di prima concessione di mobilità in deroga ed essere inseriti in un apposito elenco predisposto dall'Assessorato regionale del Lavoro (Allegato 8);
- b) essere disoccupati a norma dell'art. 1, c. 2, lett. c) d.lgs. 181/2000 e ss.mm.ii, immediatamente disponibili allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa. Il requisito deve essere posseduto dal cittadino al momento della presa in carico da parte del CSL.

I soggetti, d'ora in avanti "utenti", scelgono di sottoscrivere il Contratto di Ricollocazione (CRiS) come misura di politica attiva al momento della stipulazione del patto di servizio presso il CSL competente.

Con la stipulazione del Contratto di Ricollocazione gli utenti assumono l'obbligo di svolgere ogni attività utile a favorire il proprio ricollocamento all'interno del mercato del lavoro.



L'utente s'impegna contestualmente a seguire le indicazioni fornite dal tutor designato dall'operatore accreditato sulle modalità concrete di attuazione delle misure per la ricerca di un lavoro.

Il programma è compatibile con altre politiche attive ad eccezione del caso in cui l'utente, in possesso dei requisiti sopra descritti, sia già "in trattamento" nell'ambito della misura "scheda 3" del Programma Garanzia Giovani.

Art. 3 – Modalità e criteri di erogazione delle risorse

Il percorso prevede che il destinatario del "Contratto di Ricollocazione" si rechi presso il CSL di riferimento, o venga da questi convocato. Gli utenti potranno presentarsi presso i CSL dalla data di pubblicazione dell'Elenco degli Organismi beneficiari.

Spetta al CSL la verifica del rispetto dei requisiti degli utenti.

L'operatore del CSL adempite le funzioni ordinarie di presa in carico procede con la profilazione dell'utente. Informa l'utente sulle opportunità e le modalità utili all'individuazione del Soggetto Accreditato che dovrà accompagnarlo alla ricollocazione. L'utente effettua la scelta dell'Organismo, erogatore dei servizi, direttamente dall'Elenco degli Organismi beneficiari.

Una volta effettuata la scelta del Organismo beneficiario da parte dell'utente, verrà sottoscritto il Contratto di Ricollocazione (Allegato 3) tra CSL, Organismo beneficiario accreditato e utente entro 30 giorni dalla firma del patto di servizio. Si evidenzia che gli Organismi beneficiari inseriti nell'albo nazionale art. 4 D.Lgs 276/2003 ma non ancora accreditati nel Sistema regionale dei servizi per il lavoro, ai sensi della DGR n. 48/15 del 11.12.2012, dovranno completare la procedura di accreditamento prima della sottoscrizione del Contratto di Ricollocazione.

Entro i 60 giorni successivi dalla stipula del contratto l'organismo prescelto deve attivare le azioni previste dall'intervento con definizione del piano di reinserimento e contestuale invio del medesimo nel SIL.

I Contratti di ricollocazione devono essere sottoscritti entro il quindicesimo mese antecedente la data di termine del progetto (dicembre 2017) fatte salve eventuali proroghe.

L'amministrazione responsabile delle procedure previste dal Contratto di Ricollocazione è il Servizio Lavoro dell'Assessorato del Lavoro.

Per la gestione del Progetto "CRiS", l'Amministrazione provvede all'introduzione delle opzioni di semplificazione di costo ed in particolare alle tabelle di costi unitari previste all'art. 67 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

In conseguenza all'adozione della semplificazione di costo e delle UCS, ai fini della quantificazione del contributo a consuntivo, i costi sostenuti dal soggetto attuatore per realizzare quanto previsto nel presente avviso, non devono essere comprovati da documenti giustificativi delle spese.

La quantificazione del contributo riconosciuto a consuntivo, è subordinata alla verifica della corretta e coerente attuazione delle attività, e dal raggiungimento dei valori obiettivo previsti dal presente Avviso. Le attività dovranno risultare in una relazione dettagliata alla quale sarà allegato il piano di reinserimento personalizzato.

L'intero processo di verifica e rendicontazione avviene **mediante procedura informatica** attraverso il Sistema Informativo del Lavoro e della Formazione Professionale SIL Sardegna, nella apposita sezione del portale tematico www.sardegna lavoro.it.



Art. 4 – Parametri di attuazione della misura e riconoscimento del rimborso

Dopo che gli operatori dei CSL hanno provveduto ad ordinare gli stessi nei quattro profili a cui corrisponde un voucher così come è previsto dall'avviso e dalle linee guida, l'utente individua l'organismo accreditato con cui sottoscrivere il contratto di ricollocazione.

Il voucher è parametrato alla classe di occupabilità ed al profilo non può superare i 4.000,00 euro, il voucher è attribuito al organismo accreditato al conseguimento del risultato occupazionale.

In assenza di stipula di un contratto di lavoro, come meglio specificato nelle Linee Guida (Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente Avviso, è previsto un voucher per il rimborso spese (remunerazione a processo).

Il voucher a processo, pari al 25% del voucher a risultato, sarà riconosciuto alla scadenza dei 15 mesi dalla sottoscrizione del Contratto di Ricollocazione.

Non saranno retribuiti i voucher a processo per quegli utenti a favore dei quali non saranno espletate le attività previste nel piano di reinserimento lavorativo (allegato 4) e non saranno erogate le ore di servizio minime richieste.

La liquidazione dei voucher a risultato e a processo, avviene tre volte l'anno, **marzo, giugno e ottobre** e sempre a seguito della chiusura delle verifiche e della rendicontazione.

L'attivazione di contratti di lavoro fuori Sardegna, in Italia e nei paesi della U.E. per i primi 200 utenti che saranno ricollocati al di fuori del territorio regionale, è prevista un'indennità di mobilità (600 euro massimo per utente) e un'indennità di soggiorno (3.000 euro per utente).

Saranno gli Organismi beneficiari ad erogare le indennità di mobilità e quella di soggiorno all'utente; l'erogazione dovrà essere subordinata alla effettiva presenza dell'utente sul luogo di lavoro per non meno di 6 mesi complessivi.

Il servizio competente dell'Assessorato del Lavoro previa richiesta erogherà entrambe le indennità agli Organismi beneficiari.

Art. 5 – Rendicontazione dell'attività svolta e fatturazione

La rendicontazione avviene attraverso l'invio di tutta la documentazione richiesta, la domanda di rimborso, trasmessa attraverso i servizi "on line" che saranno resi disponibili nel SIL Sardegna, sarà composta dalle seguenti sezioni:

1. Dati anagrafici dell'Organismo beneficiario;
2. Lista dei destinatari comprensiva dei dati anagrafici, del profilo, dei servizi erogati, del valore del voucher e dell'eventuale esito occupazionale;
3. Allegati:
 - Autocertificazione di avvenuta erogazione dei servizi previsti nel piano di ricollocazione a cura del beneficiario e attestata dall'utente;
 - Copia del contratto di assunzione dell'utente

Per i contratti di lavoro stipulati fuori Sardegna, entrambi i rimborsi potranno essere erogati a favore dell'Organismo beneficiario e da questi all'utente a condizione che, oltre ai documenti da produrre per la rendicontazione, siano inoltrati, attraverso le procedure informatiche che saranno rese disponibili nel SIL Sardegna, i seguenti documenti:

- Traduzione di ogni documento non redatto in lingua italiana;
- Comunicazione Obbligatoria dello stato europeo o documento equipollente;
- Attestazione della permanenza a lavoro per 6 mesi;
- Documentazione certificante l'avvenuto pagamento.

Art. 6– Obblighi dell'organismo accreditato

La partecipazione all'Avviso comporta la completa e incondizionata accettazione di quanto in esso contenuto. I soggetti accreditati ammessi a finanziamento dovranno altresì attenersi ai seguenti obblighi:

- Accompagnare attivamente l'utente nella ricerca di una nuova occupazione e nell'individuazione dei percorsi di riqualificazione professionale eventualmente necessari;
- Comunicare ogni inadempimento agli obblighi a cui è tenuto l'utente, ai fini dell'applicazione del meccanismo di condizionalità;
- Prendere in carico l'utente che lo ha liberamente scelto nei termini previsti nelle Linee Guida (Allegato 1 al presente Avviso);
- Informare l'Amministrazione sulle eventuali variazioni intercorse rispetto a quanto comunicato nell'istanza;
- Rispettare i termini e le condizioni di attuazione degli interventi così come previsto e nel presente avviso e nei relativi documenti allegati;
- Informare e pubblicizzare gli interventi e le fonti di finanziamento con specifico approfondimento sulle risorse comunitarie e le opportunità sociali del POR FSE 2014-2020;
- **Tracciare in tempo reale**, attraverso gli strumenti informatici che saranno resi disponibili nel SIL Sardegna, **tutte le informazioni a sostegno dell'erogazione della misura** (data, durata, tipologia, descrizione dei servizi erogati) e **archiviare** il piano di reinserimento, sottoscritto e controfirmato dal utente, e la certificazione attestante l'avvenuta erogazione dei servizi con il dettaglio delle ore erogate anche esso sottoscritto e controfirmato dal utente.
- Rendicontare tutte le attività svolte, secondo quanto previsto al successivo art. 13 e sottoporsi, dalla data di concessione del contributo e sino al completamento della rendicontazione finale, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni da parte dell'Amministrazione;
- Assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale interessato;
- Osservare ed applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dell'organismo accreditato le norme in materia di lavoro e dei contratti collettivi di lavoro vigenti;
- Essere in regola con gli adempimenti di cui alla L. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- Rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime;
- Applicare le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Accettare di essere sottoposto al sistema di valutazione dei servizi offerti e alla pubblicazione dei risultati della valutazione descritti nel successivo Art. 7 della presente convenzione.



Il mancato adempimento degli obblighi e dei termini di attuazione degli interventi previsti comporta la decadenza del beneficiario del riconoscimento del rimborso del voucher a processo.

Art. 7 – Monitoraggio delle attività

L'Amministrazione condurrà il monitoraggio delle attività svolte dagli organismi accreditati.

Come previsto nella Deliberazione n. 7/17 del 17.02.2015, secondo quanto già indicato all'art. 23 del D.lgs 150/15 e all'art. 23 della "Disciplina per l'accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Sardegna", si intende, applicare al programma "CRiS" un sistema pubblico e trasparente di classificazione degli organismi accreditati.

A tal fine, si adottano gli indici di seguito riportati e un sistema di valutazione di gradimento attraverso lo strumento del questionario.

Indice lordo di efficienza = dato dal numero di utenti occupati diviso (/) numero dei Contratti di ricollocazione sottoscritti, l'indice è compreso fra il valore minimo di 0 e il valore massimo di 1;

Indice di efficacia nella ricollocazione = determinato dal rapporto tra il valore economico totale prodotto dei contatti di lavoro fatti stipulare, diviso (/) 1000, diviso (/) il numero totale dei Contratti di ricollocazione sottoscritti. L'indice è compreso tra il valore minimo di 0,00 e il valore massimo di 4.

Indice di gradimento = somma del punteggio ottenuto in ogni questionario diviso (/) il numero totale di Contratti di ricollocazione sottoscritti diviso (/) 10. L'indice ha un valore minimo di 0 ad un massimo di 2,4.

Indice finale di classificazione = è pari all'indice di ricollocazione più (+) l'indice di gradimento più (+) (0,1 punti per ogni contratto a Tempo Indeterminato + 0,05 punti per ogni contratto a Tempo Determinato di durata maggior o uguale a 12 mesi + 0,025 punti per ogni contratto a Tempo Determinato minore di 12 mesi e maggiore di 6 mesi).

Le risposte ai questionari di gradimento determinano l'indice di gradimento; ogni utente può compilare non più di un questionario; tutti i questionari devono essere inviati, attraverso gli strumenti informatici che saranno resi disponibili nel portale tematico del SIL www.sardegnavalavoro.it, prima della scadenza del Contratto di Ricollocazione.

A seguito dell'attività di valutazione, sarà resa pubblica la classifica degli organismi beneficiari sulla base dell'indice finale di classificazione attribuito ad ogni Organismo beneficiario.

Detta classifica, sarà riveduta e aggiornata costantemente e potrà essere articolata per settori economici e/o per territori o sulla base di altre variabili che verranno valutate importanti al fine di rendere la valutazione esaustiva.

Art. 8 – Informazione e pubblicità

Se previste si potranno svolgere iniziative di informazione e coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

Ad integrazione della comunicazione istituzionale, l'Organismo adotterà tutte le azioni necessarie a promuovere e a dare **informazioni esaurienti sul fatto che il Contratto di ricollocazione è finanziata anche dal Fondo Sociale Europeo, PO FSE 2014 - 2020.**

Art. 9 – Gestione e controllo

Conformemente alla normativa di riferimento ed alle procedure adottate nell'ambito del POR FSE e tenuto conto delle specificità delle misure realizzate nell'ambito del presente Avviso, ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e delle domande di rimborso, sono previsti i seguenti controlli:

- controlli documentali, volti ad accertare la conformità della documentazione e la regolarità della realizzazione delle misure conformemente a quanto previsto dal presente Avviso e dalla normativa di riferimento;
- verifica dell'effettivo raggiungimento del risultato occupazionale attraverso il controllo della documentazione di supporto richiesta.

Gli organismi beneficiari dovranno indicare il conto corrente bancario dedicati, dotarsi di un sistema contabile distinto o un'adeguata codificazione contabile, in coerenza con le direttive in materia.

L'organismo accreditato che recede dalla convenzione resta soggetto all'obbligo di tenuta della documentazione amministrativa inerente ai servizi realizzati ed agli obblighi di accesso agli atti da parte dei funzionari regionali nazionali e comunitari titolari di funzioni di controllo sui finanziamenti pubblici.

L'organismo accreditato che recede dalla convenzione resta soggetto all'obbligo di tenuta della documentazione amministrativa inerente ai servizi realizzati ed agli obblighi di accesso agli atti da parte dei funzionari regionali nazionali e comunitari titolari di funzioni di controllo sui finanziamenti pubblici.

Art. 10 – Divieto di cumulo

L'organismo beneficiario garantisce che i costi relativi ai servizi erogati non sono oggetto di ulteriori contributi o altre sovvenzioni, nel rispetto del divieto di cumulo dei finanziamenti.

Art. 11 – Tutela della privacy

I dati di cui l'Amministrazione regionale entrerà in possesso a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio per l'Occupazione e Rapporti con l'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale; il Titolare dei dati è il Direttore Generale della Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale.

I dati forniti all'Amministrazione regionale a seguito delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità della Convenzione e per scopi istituzionali e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, in conformità al D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. si forniscono le seguenti informazioni:

- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/ 2003 e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi sul sito internet dell'Amministrazione regionale.

Art. 14 – Durata della Convenzione

Le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni contenute nella presente Convenzione entrano in vigore dal momento della sottoscrizione. La Convenzione ha efficacia fino al 31/12/2017 salvo proroga.

Art. 15 – Modalità di recesso

L'organismo accreditato può recedere dalla Convenzione inviando una dichiarazione di recesso attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno al Servizio competente della Regione. Le parti si danno reciprocamente atto che il recesso comporta l'eliminazione dell'offerta di servizi dell'organismo dalla rete regionale .

In caso di recesso, l'organismo accreditato è tenuto a portare a compimento le attività in corso per i giovani beneficiari per il quali già sono state avviate le politiche. La Regione potrà valutare la possibilità di riorientare verso la scelta di altri organismi della rete.

L'organismo accreditato che recede dalla convenzione resta soggetto all'obbligo di tenuta della documentazione amministrativa inerente ai servizi realizzati ed agli obblighi di accesso agli atti da parte dei funzionari regionali nazionali e comunitari titolari di funzioni di controllo sui finanziamenti pubblici.

Art. 16 – Legge applicabile e Foro competente

Le Parti convengono che per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali attualmente vigenti in materia.

Le parti convengono inoltre che per tutte le controversie si elegge quale foro competente quello di Cagliari.

Per la Regione Autonoma della Sardegna
Il Direttore del Servizio

Per l'Organismo
Il Legale Rappresentante
